

## IMPRESA

*I chiarimenti nelle linee guida diffuse dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro*

# Stp, legittima l'unipersonale

## Ingresso professionisti: scelta preclusa ai soci di capitale

Pagina a cura  
DI LUCIANO DE ANGELIS  
E CHRISTINA FERIOZZI

**L**a società fra professionisti è legittima anche nella forma di Srl unipersonale, ma non è utilizzabile la Srl semplificata. La decisione in merito ai professionisti da inserire nella struttura non può essere demandata ai soci di capitale. A questi ultimi non possono, inoltre, essere attribuiti utili non rapportati alla quota sottoscritta. E quanto si legge nel documento rubricato «Profili giuridici in tema di costituzione e obblighi disciplinari nella Stp» (legge 183/11 regolamentata con dm 8/2/2013 n. 137), recentemente emanato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (si veda *ItaliaOggi* del 30 luglio).

**Ok alle società con socio Unico.** Secondo il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, così come precedentemente affermato anche dal Notariato nazionale (Studio 3 aprile 2014 n. 224), ma contrariamente a quanto ritenuto dal Cup (nel documento «Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento», del gennaio 2012), e dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti (circolare del 12 luglio 2013, n. 32, società tra professionisti), infatti: «Il modello della Srl unipersonale risulta nel rispetto dell'art. 10, comma 4, lettera b) della legge 12 novembre 2011 n. 183 («In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»), atteso che, ai fini della norma, la proporzione dei due terzi ivi prevista ha da intendersi come limite minimo e non già come limite massimo.

Ne deriva che il carattere unipersonale del modello societario non contrasta con lo spirito della legge, attribuendo al socio professionista la

### Gli altri chiarimenti nel documento

<b>Oggetto sociale</b>	L'oggetto sociale della Stp deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci
<b>Sì a Stp e studio associato</b>	Al socio professionista è ammesso gestire una attività in modo individuale o in un'associazione professionale e partecipare al contempo a una Stp
<b>Nessun socio può partecipare a più Stp</b>	La partecipazione a più Stp è preclusa sia al professionista che al socio di capitali
<b>La maggioranza dei 2/3 non va intesa in senso capitario</b>	Il «numero» dei professionisti nella Stp non va inteso in senso algebrico. Ciò che rileva è che i professionisti detengano una partecipazione non inferiore ai 2/3 del capitale sociale ed esprimano la stessa percentuale di voti
<b>Ruolo limitato per l'amministratore non professionista</b>	Lo svolgimento della funzione di amministratore da parte di un socio non professionista è legittima soltanto nella misura in cui il menzionato socio non professionista non rivesta alcun ruolo rispetto all'attività cosiddetta riservata

totalità della gestione sociale. Del resto, si ribadisce, la nuova normativa non richiede la presenza di più soci, ma esige unicamente il rispetto di quella proporzione minima dei due terzi, al fine di garantire che lo strumento societario rimanga in ogni caso sotto il controllo del socio professionista. Pertanto, non ravvisandosi in tale ambito alcun carattere di specialità rispetto alla normativa codicistica, avente carattere generale, quest'ultima potrà trovare applicazione e, quindi, dovrà legittimamente consentirsi il modello di Srl unipersonale anche nell'ambito dell'Stp. In sostanza, il dato letterale rappresentato dal nomen società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire, compatibilmente con il tipo adottato, il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale.

**No alle società semplificate.** In relazione alla circostanza che il comma 4 dell'art. 10 della legge 183/2011 impone l'adozione, nell'atto costitutivo, di clausole statutarie pattizie, incompatibili con

l'inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell'art. 2463-bis c.c., per le Srl semplificate i Consulenti del lavoro ritengono non ammissibile costituire una Srl fra professionisti nella forma di Srl semplificata.

D'altro canto, la specialità della disciplina delle società fra professionisti risulta prevalente rispetto alla disciplina generale del diritto societario. In senso conforme, peraltro, risulta la posizione del Consiglio nazionale del notariato, assunta nel già citato studio n. 224/2014.

**Il ruolo dei soci di capitale.** Nelle società in commento il ruolo del socio di capitali risulta meramente strumentale rispetto all'attività professionale. In virtù di quanto sopra non sono ammesse negli statuti di Stp:

1) clausole che, una volta attribuito la maggioranza del capitale a soci non professionisti, demandino ai professionisti i 2/3 di voti nelle maggioranze delle decisioni e deliberazioni. Ciò in quanto la ratio della legge richiede in capo ai professionisti sia i due terzi del capitale



che dei diritti di voto;

2) non sono ammesse clausole che pongano a carico dei soci professionisti un obbligo di informativa al socio di capitali, al quale venga attribuito un diritto di gradimento in merito all'ingresso nella società di un eventuale nuovo socio professionista. La non ammissibilità della clausola di gradimento, si ha in quanto limitativa dell'indipendenza e dell'autonomia dei professionisti che devono essere liberi di scegliere eventuali nuovi ingressi nella compagine societaria, valutando qualità e competenze specifiche dei nuovi adepti;

3) non sono inoltre da considerarsi legittime clausole dell'atto costitutivo che attribuissero ai soci di capitale utili in modo «acausale», rispetto alla partecipazione sottoscritta. In altri termini, pare poter leggere, fra le righe del documento, che ai soci capitalisti che possono sottoscrivere fino ad un terzo delle partecipazioni non possono essere attribuiti utili superiori a tale sottoscrizione. Ciò in quanto, una diversa ripartizione a favore del socio capitalista minerebbe fortemente il principio di indipendenza del professionista, determinando una sorta di posizione egemone del socio di capitali.

—© Riproduzione riservata—■

## Regime di responsabilità raddoppiato

In merito al regime disciplinare della Stp, si rileva che la persona giuridica è destinataria di una precisa responsabilità disciplinare ulteriore, pertanto le sanzioni devono essere indirizzate sia ai soci sia alla società. Ciò deriva dal fatto che, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.

Inoltre, se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

In proposito, sorgono problemi nell'ipotesi di una società multidisciplinare, laddove i soci esercitano professioni diverse da quella propria dell'ordine in cui è iscritta la società oppure in una Stp, seppure non multidisciplinare ma soggetta alla giurisdizione di diversi ordini competenti per territorio. In dette situazioni possono aversi diversi codici deontologici oppure differenti criteri valutativi dell'illecito, pertanto una soluzione, suggerisce il documento, potrebbe rinvenirsi nella previsione di norme regolamentari, che possano realizzare una riunione dei procedimenti.

In merito alla responsabilità disciplinare, va rilevato che, esistono doveri deontologici che riguardano unicamente i singoli professionisti (per esempio, la formazione, la correttezza e buona fede), ciononostante, si precisa nel documento che in virtù della nuova disposizione di legge, che individua nella Stp un soggetto passivo nell'ambito del procedimento disciplinare, la società potrà essere chiamata a rispondere disciplinarmente in persona del suo rappresentante legale anche in via diretta (oltre che una possibile responsabilità indiretta quale violazione del dovere di controllo da parte della società medesima sull'operato dei singoli soci professionisti).

Una responsabilità diretta della Stp, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, può rinvenirsi anche in riferimento a quelle ipotesi di «mala gestio» della stessa. In tal caso se la società subisce un provvedimento di sospensione o radiazione, questa non potrà svolgere attività lavorativa, mentre i soci, se estranei alla commissione dell'illecito potranno svolgere il proprio lavoro a titolo individuale.

La irregolare gestione di una Stp ha come conseguenza diretta una duplice responsabilità disciplinare: sia quella dell'amministratore (se

professionista) che ha commesso l'irregolarità, sia quella della società, inevitabilmente coinvolta in via automatica, stante la sussistenza del rapporto organico.

La responsabilità disciplinare ha sempre una sua natura personale, mentre in riferimento alla società ha sempre una connotazione concorrente. In pratica il comportamento illecito del professionista socio di Stp ha come conseguenza una responsabilità della società, allorquando tale professionista abbia agito per conto della società medesima, seguendo direttive attribuibili a quest'ultima.

In tema di obblighi di informazione nei confronti del cliente della Stp pur evidenziando la sussistenza di un criterio di fungibilità dei soci, ovviamente titolati per l'esercizio dell'attività professionale, deve essere salvaguardata la possibilità di scelta di un professionista per l'espletamento dell'incarico da parte del cliente nel rispetto del vincolo fiduciario esistente con il professionista.